

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LA GINESTRA
O.N.L.U.S. CON
SIGLA "LA GINESTRA SOC.
COOP.
SOCIALE O.N.L.U.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA SANT
ANTONINO TICINO 16

Numero REA: VA - 281533

Codice fiscale: 02727100121

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 2143/1515 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "**Società Cooperativa sociale La Ginestra O.n.l.u.s.**" con sigla "La Ginestra Coop. Soc."

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della legge n. 381 - 8.11.1991 e del D. Lgs 112/2017. La Cooperativa è una Impresa Sociale di diritto in conformità al suddetto D.Lgs 112/2017.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia sia nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Busto Arsizio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. uno, primo comma punto b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci un'adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regola con la cooperazione;

Vincenzo Smeraldi Marco Bongiorno

3. di stimolare lo spirito di previdenza, di Risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività appositamente regolamentata per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;

4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate, da svolgersi valendosi dell'attività dei soci cooperatori, dei lavoratori non soci e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e specificatamente:

1. servizi per fiere (pubblicità, personale di vigilanza, montaggio stands, hostess, interpreti e traduttori);

2. organizzazione, gestione e allestimento di iniziative culturali e ricreative;

3. gestione bar e circoli;

4. servizi di facchinaggio;

5. nel settore verde: progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private anche ad uso ricreativo e sportivo, interventi di arredo urbano, interventi messi in sicurezza di alberature, nonché interventi di riqualificazione e conservazione ambientale e di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di recupero e conservazione del suolo, attività agricole e florovivaistiche in genere;

6. nel settore tinteggiature: interventi di tinteggiatura e verniciatura di interni ed esterni, manutenzione stabili civili e industriali, verniciature ringhiere, cancellate e altre strutture metalliche e in legno, opere in cartongesso (controsoffitti e rivestimenti). Piccole opere in muratura

7. nel settore falegnameria: manutenzione e riparazione opere da falegname, produzione, riparazione e restauro mobili, porte e serramenti, assemblaggio opere in legno;

8. nel settore rifiuti: raccolta differenziata e indifferenziata, raccolta rifiuti speciali e pericolosi, trasporto e intermediazione rifiuti, trattamento, recupero e riciclaggio; compostaggio e smaltimento; gestione discariche, deposito, stoccaggio temporaneo e tutto ciò che è connesso alla gestione dei rifiuti

9. nel settore della produzione, della trasformazione alimentare e del catering.

10. attività di azienda agricola; produzione, trasformazione e commercio di prodotti agricoli; produzione, trasformazione e commercio di prodotti orto-floro-vivaistici; produzione, trasformazione e commercio di alimenti; apicoltura, bachi-coltura e allevamento di animali;

11. gestione parcheggi;

12. assemblaggio, montaggio e cablaggio per conto terzi;

13. trasporto e movimentazione merci per conto terzi;

14. sgombero locali, traslochi, imballaggio di mobili e merci; gestione di piattaforme ecologiche, trasporto e smaltimento di rifiuti; deposito c/terzi di qualsiasi oggetto alimentare e non alimentare;

15. lavori di pulizia, manutenzione interna ed esterna di edifici;

16. costruzione e restauro mobili, falegnameria; produzione e commercio di opere e manufatti artigianali e artistici; acquisto e commercio di opere, manufatti e prodotti di terzi, anche attraverso la gestione di punti vendita, con particolare attenzione alle

produzioni provenienti da realtà con finalità sociali e solidali, prodotti biologici e prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo attraverso i canali del commercio equo e solidale;

17. costruzione oggetti con materiali di riciclo;

18. commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio prodotti alimentari e non alimentari sia tramite canali tradizionali (negozi, store, mercati e fiere) che mediante canali innovativi (web, negozi on line);

19. vendita sotto qualsiasi forma di beni e prodotti acquistati e importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale ed estero;

20. somministrazione al pubblico di bevande e alimenti anche a mezzo di gestione di esercizi commerciali predisposti in sede fissa o temporanea, attività di street food e ambulanti;

21. diffusione nei modi ritenuti più efficaci delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: consumo critico e responsabile; fonti di energia alternative; commercio equo e solidale; economia e cooperazione sociale; finanza etica; turismo responsabile; corretto rapporto tra l'essere umano e l'ambiente, la salute e il benessere;

22. fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc. ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci anche in convenzione con personale specializzato;

23. coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

24. gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

25. favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

26. adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

27. favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

28. assistere e curare bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ai fini della loro integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

29. la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);

30. gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ed anziani;

31. creare case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

32. creare e gestire centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

33. organizzare soggiorni vacanze;

34. gestire asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento; gestire strutture sociali scolastiche e parascolastiche e quanto altro necessario ad assicurare



Vincenzo Giuseppe Mazzoni

condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

35. promuovere in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

36. sviluppare studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;

37. istituire e gestire servizi di Tele-soccorso, Tele-assistenza e Tele-medicina;

38. realizzare e/o gestire soggiorni climatici marini, montani e termali;

39. realizzare e/o gestire centri diurni;

40. prestare assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

41. prestare assistenza e cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

42. svolgere il servizio di segretariato sociale e informagiovani;

43. gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitari nelle scuole;

44. realizzare e/o gestire strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

45. attività di portineria;

46. servizi di pulizia;

47. commercio e noleggio di prodotti, attrezzature anche sanitarie, e mezzi anche di locomozione connessi e/o necessari allo svolgimento delle citate attività.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;

d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazioni professionali, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Qualora la Cooperativa superi i nove Soci possono aderire alla Cooperativa Soci persone giuridiche.

Possono essere ammessi Soci cooperatori volontari, di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I Soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai Soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei Soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori sia sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; precisazione delle attitudini e capacità professionali; l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore nè superiore ai limiti di legge e del presente Statuto; dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente, organismo o Persona giuridica) dovrà contenere: denominazione o ragione sociale, sede, attività; delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, organismo o Persona giuridica; caratteristiche ed entità degli associati; ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere; copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata le sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per versamento del Capitale Sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa ai Soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

Vincent Jumerli Azobempzan

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazioni difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente art..

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti indiretti in imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o di associarsi a società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. Le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quello previsto per i Soci ordinari.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai Soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del Capitale Sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I Soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizioni che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

Lezuo Longo

Vincenzo Juncali



TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente Organismo o Persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasione di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanta riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 12

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale a collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte del soci speciali;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o dalle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;

L'esclusione del Socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata o mediante raccomandata a mano.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni propria eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART. 15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO

INTERNO

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal CCNL e da apposito "Regolamento Interno".

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo. Il "Regolamento Interno" è redatto dal Consiglio di Amministrazione e:

1. è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alberto Compagni

Vincenzo Guarnieri



2. può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea ordinaria, appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
3. può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
4. dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
5. dovrà contenere quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

ART. 18

Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. Il "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 20

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai Soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite della normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ritorni a ciascun socio: in forma liquida; mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ART. 21

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 26;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti ed esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formata con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 22

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo Soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la Cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Renzo Campyran

Vincenzo Giamereli



ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
 - c) a rivalutazione gratuita del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - d) ad eventuale remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
 - f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.
- La ripartizione di ristorni ai Soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 20 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

AMMINISTRATORI

ART. 24 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

ART. 25 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo

è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 26 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 27 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 28 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI -

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Alzo Lampugn

Vincenzo Fusneroli

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 29 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

CONTROLLO

ART. 30 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un Organo di controllo e/o un Revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria.

L'Organo di controllo della società può essere costituito dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. e, qualora non sia stato nominato il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, esercita la revisione legale dei conti sulla società.

Il Revisore può essere o un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

Sia ai casi di nomina facoltativa sia ai casi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste dall'art. 2477 C.C. e, in quanto compatibili, quelle in materia di Spa.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 31

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservata alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dell'organo di controllo e la relativa remunerazione;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione assembleare,

ART. 32

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 33

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le assemblee potranno essere tenute anche in videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei soci; all'uopo l'assemblea, sussistendo il predetto quorum costitutivo, sarà validamente costituita purchè:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali i soci potranno intervenire;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;

- siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- vi sia la possibilità per il presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- ogni intervenuto, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo posta elettronica o altre tecnologie.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà

Marco Bompiani

Vincenzo Iusacchi



necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili e il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

ART. 34

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema della alzata di mano, è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

ART. 35

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 36

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto).

Resta fin d'ora stabilita irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti (ovvero: "le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro").

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

ART. 37

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 38

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali

importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c.1° art. 11 L. 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 39

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

"I sottoscritti Marco Lampugnani, nato a Milano il 02/11/1975 e Vincenzo Gusmeroli nato a Gallarate il 23/06/1973 dichiarano, consapevoli delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014"

Vincenzo Gusmeroli
Marco Lampugnani
Dell'UnioneCittà

